

A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

## **FISCO**

**I CONTRIBUENTI CON REDDITI SUPERIORI A 50.000 EURO SUBIRANNO UNA RIDUZIONE DELLE DETRAZIONI DI EURO 260 (AGENZIA DELLE ENTRATE CIRC. N. 2/E DEL 6 FEBBRAIO 2024)**

L'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare che illustra la riforma fiscale 2024. Tra le principali novità la riduzione da quattro a tre scaglioni di reddito con corrispondenti aliquote percentuali per la determinazione dell'Irpef dovuta dai contribuenti. L'aliquota massima del 43% si applicherà, quindi, a partire da 50.000 euro in luogo dei 75.000 euro del sistema precedente; la decurtazione di 260 euro dagli oneri detraibili sostenuti dai contribuenti con reddito superiore a 50.000 euro, che interesserà la sommatoria degli oneri detraibili al 19%, con l'eccezione di spese mediche.

**L'INTERCONNESSIONE DEL BENE AL SISTEMA AZIENDALE DETERMINA L'INIZIO DELLA FRUIZIONE DEL SUPER AMMORTAMENTO (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N.34 DEL 8 FEBBRAIO 2024)**

L'iper-ammortamento è un'agevolazione fiscale volta ad incentivare gli investimenti in beni strumentali (di cui all'allegato A) della legge 232/2016) acquistati per la trasformazione tecnologica dell'impresa, acquisibili anche con la stipula di un contratto di leasing. In particolare, in questa fattispecie, l'agevolazione è goduta dall'utilizzatore del bene per la sola parte relativa alla quota capitale del canone (senza considerare quindi gli interessi). L'Agenzia delle Entrate ha ribadito che, ai fini dell'agevolazione, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda una clausola di prova a favore del locatario, si considera la data in cui il collaudo ha avuto esito positivo; nel caso di tardiva interconnessione la fruizione del beneficio si ha ad interconnessione avvenuta. L'Agenzia delle Entrate ha, quindi, ribadito che la ritardata connessione non determina l'impossibilità di godere dell'agevolazione, ma lo slittamento in avanti del dies a quo per la fruizione del beneficio, purché la tardiva interconnessione dipenda da condizioni oggettive, documentate e dimostrate dall'impresa, e non da comportamenti discrezionali e strumentali al contribuente.

**LA SCISSIONE TOTALE ASIMMETRICA NON E' ELUSIVA SE I BENI NON FUORIESCONO DAL REGIME D'IMPRESA (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 35 E 37 DEL 8 FEBBRAIO 2024)**

L'operazione di scissione, anche non proporzionale, è fiscalmente neutrale ai sensi dell'articolo 173 del TUIR, se il passaggio del patrimonio della società scissa a una o più beneficiarie non determina la fuoriuscita di beni dal regime ordinario d'impresa. I plusvalori dei beni trasferiti concorreranno alla formazione del reddito in base al regime vigente all'atto della cessione degli stessi. Affinché, quindi, non siano ravvisabili profili elusivi, è necessario che la scissione non sia, di fatto, volta a surrogare lo scioglimento del vincolo societario da parte dei soci e l'assegnazione agli stessi del patrimonio aziendale. L'Agenzia delle Entrate ha ribadito la propria posizione affermando che l'operazione risulta elusiva qualora i beni della scissa siano assegnati a società di "mero godimento", non connotate quindi da alcuna operatività. In altri termini, perché non siano ravvisabili profili di abuso del diritto, la scissione deve caratterizzarsi come un'operazione di riorganizzazione aziendale, finalizzata all'effettiva continuazione di un'attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipanti.

**L'ACQUISTO DI PARTECIPAZIONE DA TERZI DI UN'IMPRESA GIA' FACENTE PARTE DEL GRUPPO NON VA STERILIZZATO AI FINI ACE (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 33 E 38 DEL 8 FEBBRAIO 2024)**

L'acquisto da parte di un gruppo di una partecipazione in una società già controllata dallo stesso non deve essere portato in riduzione della base imponibile ai fini ACE, se il cedente è un soggetto esterno al gruppo. Se, invece, l'acquisto della partecipazione avviene all'interno del gruppo, questo deve essere sterilizzato, come previsto dall'articolo 10 del DM 2012. Con la risposta n. 38/2024, l'Agenzia delle Entrate ha, infine, chiarito che l'iscrizione di una riserva FTA IFRS 9, derivante dalla rettifica di principi contabili utilizzati, non determina una rettifica della base imponibile ACE all'atto dell'iscrizione della riserva, ma comporta la rettifica degli utili/perdite negli esercizi successivi.

**ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE MANCE (AGENZIA DELLE ENTRATE RISOL. MINISTERIALE N. 11/E DEL 6 FEBBRAIO 2024)**

E' stato istituito il codice tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva pari al 5% delle somme riconosciute a titolo di liberalità dai clienti al personale delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Il codice tributo è "1838" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di 2 liberalità, applicata in sede di dichiarazione - Art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".

**CRIPTO VALUTE – PRONTI I CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENT DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA (AGENZIA DELLE ENTRATE RISOL.MINISTERIALE N. 10/E DEL 6 FEBBRAIO 2024)**

L'articolo 1, comma 146 della legge 197/2022 ha previsto che si applichi un'imposta sul valore delle cripto-valute detenute dai soggetti residenti nello stato, in luogo dell'imposta di bollo, senza tener conto di quanto previsto dal comma 18-bis dell'articolo 19 D.L. 201/2011. I codici istituiti per il versamento con modello F24 sono: "1728" denominato "Imposta sostitutiva dell'imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Acconto I rata - Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197"; • "1729" denominato "Imposta sostitutiva dell'imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Acconto II rata - Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197". Per i pagamenti a titolo di saldo, il codice "1727" denominato "Imposta sostitutiva dell'imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Saldo - Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".

**SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E BEVANDE NELLE SCUOLE L'ALIQUTA IVA E' IL 4% (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 19 DEL 26 GENNAIO 2024)**

L'Agenzia delle Entrate ha specificato che per il servizio di bar-tavola fredda con somministrazione di bevande ed alimenti mediante distributori automatici si applica l'IVA con l'aliquota del 10%, mentre la somministrazione di piatti caldi rivolta a tutti, anche agli studenti con badge universitario, viene riqualificato come servizio di mensa e quindi si applica l'IVA con l'aliquota del 4%.

**CAMBI DEL MESE DI GENNAIO (AGENZIA DELLE ENTRATE PROV. N. 32958 DEL 9 FEBBRAIO 2024)**

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il provvedimento con il cambio medio delle valute estere del mese di gennaio 2024

**CERTIFICAZIONE UNICA – PRONTO IL SOFTWARE PER LA COMPILAZIONE (AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICATO STAMPA DEL 8 FEBBRAIO 2024)**

E' disponibile, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il software per la compilazione ed invio delle certificazioni uniche.

**INPS**

**CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCianti AUMENTA IL REDDITO MINIMALE NEL 2024 (INPS CIRCOLARE N. 33 DEL 7 FEBBRAIO 2024)**

Il minimale di reddito su cui calcolare i contributi dovuti da artigiani e commercianti, per l'anno 2024, sarà pari a 18.415 euro. Gli artigiani ed i coadiuvanti di età superiore a 21 anni pagheranno, per l'anno 2024, il contributo annuo di 4.427,04 euro, mentre i commercianti di 4.515,43 euro. Nella circolare emanata dall'Istituto di previdenza vengono indicate, con delle tabelle, anche le aliquote applicabili al reddito eccedente il minimale ed il massimale.

## **ALTRE**

### **NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE PER LE SOCIETÀ NON QUOTATE (CNDCEC - 20 DICEMBRE 2023)**

Il consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha pubblicato, sul proprio sito, le nuove norme di comportamento per le società non quotate. Il testo sostituisce quello edito nel gennaio 2021 e le norme in esso contenute sono applicabili sia al collegio sindacale che al sindaco unico per le srl che svolge unicamente la funzione di vigilanza declinate dall'articolo 2403 c.c. Nella dichiarazione di trasparenza, il sindaco effettivo e supplente devono fornire all'assemblea dei soci informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. In particolare, è previsto che non oltre l'atto di nomina devono essere resi noti all'assemblea gli incarichi relativi all'amministrazione di società di capitali, di persone o di cooperative, quali ad esempio quelli di: amministrazione, componente del consiglio di amministrazione, liquidatore, sindaco effettivo o supplente, componente del consiglio di sorveglianza, componente del consiglio di sorveglianza, revisore legale.

### **REVISORI LEGALI – IL MANCATO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DEL 2024 COMPORTA LA SOSPENSIONE PER MOROSITÀ' (MEF COMUNICATO STAMPA DEL 8 FEBBRAIO 2024)**

Con comunicato stampa del 8 febbraio 2024 il MEF ha stabilito che il mancato pagamento del contributo annuale dovuto dai revisori per l'anno 2024 comporterà l'inizio della procedura per la sospensione per morosità. Il MEF, pertanto, invita al pagamento dell'importo di 47 euro dovuto dagli iscritti.